



Condizioni generali di contratto per le attività di valutazione della conformità

Valido dal 01/02/2024

Agroqualità Società per azioni
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma - Italia
Tel. +39 0654228675 - Fax: +39 0654228692
www.agroqualita.it



INDICE

1	DEFINIZIONI.....	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3	NATURA DELL'ATTIVITÀ	5
4	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E DOCUMENTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	5
5	REQUISITI COGENTI RELATIVI ALL'OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ'.....	6
6	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	6
7	OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI	7
8	OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DELL'OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ' ED EVENTUALI MODIFICHE	8
9	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	9
10	MODIFICHE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ'	10
11	FACOLTÀ DI UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE, SUBAPPALTO E CESSIONE.....	10
12	CORRISPETTIVI E PAGAMENTI.....	11
13	DURATA DEL CONTRATTO	13
14	SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI SISTEMA O DI PRODOTTO.....	13
15	REVOCA DEL DOCUMENTO DI CONFORMITÀ'	14
16	LIMITI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ' E RESPONSABILITÀ.....	14
17	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	15
18	COMPLIANCE, CODICE ETICO E DIRITTI UMANI	16
19	USO DEL MARCHIO.....	17
20	REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A VALUTAZIONI DELLA CONFORMITÀ' DI SISTEMA	18
21	REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ' DI PRODOTTO	18
22	COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DA PARTE DEL CLIENTE	18
23	RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO / RICONOSCIMENTO / NOTIFICA.....	18
24	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	19
25	LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE/ARBITRATO.....	19
26	RICORSI, SEGNALAZIONI E RECLAMI.....	20
27	SANZIONI COMMERCIALI.....	21
28	FORZA MAGGIORE	21
29	DIVIETO DI SOLLECITAZIONE.....	21
30	MISCELLANEA	22



1 DEFINIZIONI

- **Accreditamento:** indica l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate oltre ad ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- **Audit:** è un processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze oggettive e valutarle con obiettività, al fine di determinare in quale misura i criteri dell'attività di verifica sono soddisfatti. Gli audit di prima parte (detti anche audit interni) sono condotti dall'organizzazione stessa o per suo conto. Gli audit di seconda parte sono condotti da parti che hanno un interesse nell'oggetto o organizzazione sottoposti ad audit, quali i clienti dell'organizzazione, o da altre persone per conto del cliente. Gli audit di terza parte sono condotti da organizzazioni indipendenti che svolgono attività di audit come, ad esempio, gli organismi di valutazione della conformità.
- **Cliente:** indica il soggetto che richiede i Servizi forniti dalla Società.
- **Conflitto di interesse:** indica qualsiasi situazione che possa interferire con la capacità della Società e del suo Personale di svolgere l'attività di valutazione della conformità in modo imparziale ed indipendente.
- **Contratto:** indica l'accordo scritto tra la Società e il Cliente per la fornitura dei Servizi che comprende, in ordine di precedenza, i seguenti documenti contrattuali: (i) l'Offerta, (ii) le presenti Condizioni Generali di Contratto, (iii) l'Ordine, laddove esistente, e (iv) i Regolamenti della Società di riferimento per le attività di Valutazione della conformità.
- **Corrispettivi:** indica i compensi dovuti dal Cliente alla Società per la prestazione dei Servizi, calcolati sulla base delle tariffe e/o dei prezzi indicati nell'Offerta.
- **Documento di conformità:** indica il documento rilasciato da un organismo di valutazione della conformità ad esito positivo dell'attività di verifica, che può assumere denominazioni diverse quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, "certificato", "attestato", "rapporto di ispezione" o "dichiarazione/opinione di validazione e/o di verifica".
- **Documento Normativo di Riferimento:** indica qualsiasi documento o l'insieme di documenti (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme internazionali, i regolamenti tecnici, i disciplinari / le specifiche di società o di Stakeholders esterni, gli schemi proprietari, le procedure / specifiche / istruzioni dei Clienti), in qualsiasi formato, che prevedono requisiti, regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati, che costituiscono il parametro rispetto al quale la Società compie la sua attività di valutazione della conformità sull'Oggetto della valutazione di conformità.
- **Gruppo RINA:** indica il gruppo di società direttamente o indirettamente partecipate dalla capogruppo RINA S.p.A.
- **Informazioni Riservate:** significa tutte le informazioni, in formato cartaceo, digitale o orale, inclusi senza limitazione i documenti, i dati, le analisi, il know-how e/o qualsiasi altro risultato di qualsiasi tipo, scambiate tra le Parti per la prestazione dei Servizi e/o in qualsiasi modo derivanti da e/o collegati con e/o riguardanti il Contratto.
- **Ispezione:** indica l'esame di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una installazione, o del loro progetto, al fine di determinarne la conformità a requisiti specifici o a requisiti generali.
- **Offerta:** indica qualsiasi documento inviato dalla Società al Cliente, anche in sede di gara di appalto, contenente le condizioni commerciali e tecniche relative all'attività di verifica della conformità richiesta dal Cliente alla Società.



- Oggetto della valutazione di conformità: qualsiasi prodotto, processo, sistema di gestione, dichiarazione, asserzione, servizio, installazione, progetto, dato, persona, materiale o loro combinazione o altri oggetti specifici definiti con il Cliente oggetto dell'attività di verifica della conformità svolta dalla Società su richiesta del Cliente
- Ordine: indica l'accettazione scritta dell'Offerta della Società da parte del Cliente.
- Organismo di Accreditamento: indica l'organismo che in uno Stato è stato autorizzato a svolgere attività di accreditamento.
- Organismo Notificato: indica un organismo di valutazione della conformità che è stato notificato da uno Stato in conformità alla normativa di riferimento.
- Parte Cedente: indica la Parte che comunica le Informazioni Riservate.
- Parte Ricevente: indica la Parte che riceve le Informazioni Riservate.
- Parte: significa la Società o il Cliente, congiuntamente definiti anche le "Parti".
- Personale della Società: si intende sia il personale dipendente della Società sia il personale non dipendente al quale la Società abbia affidato in tutto o in parte l'esecuzione delle attività necessarie alla prestazione dei Servizi al Cliente.
- Personale del Cliente: si intende sia il personale dipendente del Cliente sia il personale non dipendente al quale il Cliente abbia affidato in tutto o in parte l'esecuzione delle attività Oggetto della Valutazione della conformità o altre attività in qualsiasi modo connesse con il Contratto.
- Proprietario di uno Schema: indica un'organizzazione identificabile che ha definito uno schema di valutazione della conformità e che è responsabile per la progettazione dello stesso.
- Servizio/i: indica tutte le attività di verifica della conformità compiute dalla Società su richiesta del Cliente e per suo conto, come previsti dal Contratto.
- Società: indica Agroqualità S.p.A. e qualsiasi altra organizzazione da essa controllata o ad essa collegata, che offre i Servizi di, Valutazione della conformità.
- Validazione: processo sistematico, indipendente e documentato per l'esame di un progetto, un'asserzione e/o una dichiarazione attraverso la fornitura di evidenza oggettiva che i requisiti per uno specifico utilizzo o applicazione futura siano rispettati.
- Valutazione della conformità: significa tutte le attività compiute da parte di un organismo di Valutazione della conformità per valutare se l'Oggetto della Valutazione di conformità sia conforme ai requisiti previsti dal Documento Normativo di Riferimento. La Valutazione della conformità comprende attività quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attività di certificazione, validazione, verifica, ispezione, assesment, audit e prova.
- Verifica: processo sistematico, indipendente e documentato per l'esame di un'asserzione, un progetto, un inventario e/o una dichiarazione attraverso la fornitura di evidenza oggettiva che i requisiti specificati sono stati soddisfatti.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano a tutte le attività di Valutazione della conformità svolte dalla Società, e di volta in volta indicate nell'Offerta, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la verifica della conformità dei sistemi di gestione aziendale;
- la valutazione di conformità di prodotto in ambito volontario e/o cogente;
- gli audit di seconda parte e prima parte in conformità a norme, disciplinari e/o documenti del Cliente o a scopi specifici definiti con il Cliente;
- le attività di valutazione ("assesment") in conformità a norme, disciplinari e/o documenti del Cliente o a scopi specifici definiti con il Cliente;

2.2 Le attività di Valutazione della conformità possono essere compiute dalla Società nella qualità di Organismo di valutazione della conformità accreditato, Organismo di valutazione della conformità notificato a livello nazionale e/o internazionale, Organismo di valutazione della conformità riconosciuto da parte di un proprietario di uno schema o in assenza di accreditamento/notifica/riconoscimento.



2.3 I Documenti Normativi di Riferimento, che identificano i requisiti da utilizzare come parametro per le attività di Valutazione della conformità svolte dalla Società, sono indicati nell'Offerta.

2.4 Tra i Documenti Normativi di Riferimento sono compresi, se rilevanti, gli specifici regolamenti di certificazione, approvati e applicati dalla Società, che sono richiamati in 'Offerta come requisiti contrattuali di riferimento per l'erogazione del servizio al Cliente e che sono disponibili sul sito internet di Agroqualità alla pagina <https://www.rina.org/it/agroqualita/pubblicazioni>.

3 NATURA DELL'ATTIVITÀ

3.1 La Società si impegna a svolgere una Valutazione di conformità dell'Oggetto della Valutazione di conformità rispetto ai Documenti Normativi di Riferimento e, in caso di esito positivo, ad emettere i relativi Documenti di conformità. Le obbligazioni della Società ai sensi del Contratto sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. La Società non assume alcun obbligo circa l'esito positivo della Valutazione di conformità, né in merito all'emissione del Documento di conformità.

3.2 La Società e il Cliente devono esercitare ragionevole cura e diligenza per prevenire qualsiasi azione o condizione che possa determinare un Conflitto di interessi e per rimuovere il Conflitto di interessi eventualmente sorto.

3.3 Sono escluse dall'oggetto del Contratto tutte le attività che possano creare un potenziale Conflitto di interesse quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e distribuzione dell'Oggetto della valutazione della conformità;
- le attività di consulenza correlate all'Oggetto della valutazione della conformità;
- l'utilizzo, nell'erogazione dei Servizi oggetto del Contratto, di Personale coinvolto nelle attività riportate ai due precedenti punti.

3.4 Il Cliente riconosce che un potenziale Conflitto di interessi possa determinare l'impossibilità per la Società di erogare i Servizi oggetto del Contratto. Al fine di prevenire tale eventualità il Cliente si obbliga a comunicare alla Società la ragione sociale di qualsiasi organizzazione a qualsiasi titolo rilevante per l'Oggetto della verifica di conformità ed il nominativo delle persone fisiche che svolgono o hanno svolto direttamente le attività rilevanti. Il Cliente si obbliga inoltre a comunicare alla Società ogni variazione di tali informazioni e soggetti.

3.5 Il Cliente riconosce, inoltre, che un potenziale Conflitto di interessi possa insorgere anche successivamente alla stipula del Contratto e sino al momento della sua completa esecuzione. In tale caso sarà facoltà della Società recedere dal Contratto con efficacia immediata, fermo restando il diritto della Società ad ottenere il Corrispettivo delle prestazioni svolte fino al momento del recesso.

3.6 La Società, per garantire i principi di indipendenza e imparzialità ed evitare qualunque influenza sull'erogazione dei Servizi oggetto del Contratto, garantisce l'adozione di un modello di governance ed organizzativo che prevede la completa separazione delle sue attività di valutazione della conformità dalle attività delle altre società del Gruppo RINA che si occupano di consulenza ingegneristica. Inoltre, il Gruppo RINA ha sviluppato e implementato misure di salvaguardia aggiuntive per la gestione di qualunque minaccia all'imparzialità, che possono essere fornite su espressa richiesta del Cliente.

3.7 La Società, su richiesta del Cliente, si impegna a rendere disponibili allo stesso le pertinenti informazioni relative al suo modello di governance e ad eventuali possibili coinvolgimenti di altre Società del Gruppo RINA in attività correlate ai Servizi oggetto del Contratto.

4 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E DOCUMENTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

4.1 Costituisce oggetto dell'attività di Valutazione della conformità rispetto ai Documenti Normativi di Riferimento solo l'Oggetto della valutazione di conformità indicata nel Contratto.

4.2 Il Cliente è tenuto a dichiarare in fase contrattuale la sede legale, il domicilio fiscale, il



codice fiscale, il numero di partita IVA (o equivalente). Ogni variazione di tali dati dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dal Cliente alla Società.

4.3 La valutazione di conformità sarà condotta dalla Società rispetto ai requisiti specificati nel Documento Normativo di Riferimento espressamente indicato nel Contratto. Nell'espletamento di tale attività la Società dovrà operare come Organismo di valutazione accreditato / notificato / riconosciuto esclusivamente quando in possesso del relativo riconoscimento per l'Oggetto della valutazione della conformità. In caso la Società non possieda tale riconoscimento, la stessa potrà operare al di fuori dell'accreditamento (salvo che non vi sia un'indicazione contraria da parte del Cliente che dovrà essere comunicata mediante lettera scritta o salvo non sia possibile per la Verifica di conformità richiesta). Qualora il relativo accreditamento sia ottenuto dalla Società successivamente all'effettuazione delle attività di Valutazione della conformità e al rilascio del Documento di conformità, tale documentazione potrà essere nuovamente emessa con menzione dell'accreditamento ottenuto, in funzione delle regole di accreditamento previste.

4.4 Laddove non diversamente richiesto dai Documenti Normativi di Riferimento per l'attività di Valutazione della conformità, i controlli svolti dalla Società ai fini della Valutazione di conformità del sistema/prodotto vengono effettuati attraverso valutazioni condotte con il metodo del campionamento. Pertanto, il rilascio del Documento di conformità non implica necessariamente la valutazione di ogni singolo elemento del sistema, ovvero di ogni singolo esemplare del prodotto, ovvero di ogni singola attività espletata dal personale.

4.5 Nel caso di certificazione di un sistema di gestione aziendale, la certificazione non si estende ai beni prodotti o ai servizi erogati dal Cliente e, pertanto, non può essere utilizzata in accompagnamento agli stessi, o in modo da far ritenere che gli stessi siano coperti da Valutazione di conformità.

5 REQUISITI COGENTI RELATIVI ALL'OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ'

Per tutto il periodo di vigenza del Contratto il Cliente si impegna a rispettare tutti i requisiti di natura cogente, quali, a mero titolo di esempio, convenzioni, leggi e regolamenti, promananti da fonti internazionali, comunitarie, nazionali o locali applicabili ai propri prodotti e servizi, che siano stati Oggetto della valutazione di conformità da parte della Società. L'attività di Valutazione della conformità riguarda solo la conformità dell'Oggetto della valutazione rispetto ai Documenti Normativi di Riferimento e non comporta, pertanto, da parte della Società alcuna attestazione, certificazione, impegno o semplice accertamento del rispetto dei predetti requisiti da parte del Cliente. Il Cliente rimane pertanto l'unico responsabile del rispetto di tutti i requisiti di natura cogente sopra indicati, con espressa esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte della Società a qualsiasi titolo.

6 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1 Il Cliente deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione di dati, della documentazione e delle registrazioni relative all'Oggetto della valutazione della conformità.

6.2 La Società e il Cliente si impegnano a considerare e trattare tutte le rispettive Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e a riservare l'accesso alle stesse e la loro consultazione al solo Personale della Società e del Cliente coinvolti nell'attività di Valutazione della conformità salvo quanto previsto nel presente articolo.

6.3 Tutte le informazioni (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: documentazione, lettere, comunicazioni, dati.) relative alle attività di Valutazione della conformità sono considerate Informazioni Riservate.

6.4 In particolare, per quanto riguarda le Informazioni Riservate, le Parti si impegnano a:



- mantenerle riservate e non rivelarle a terzi;
- utilizzarle solo in relazione ai Servizi oggetto del Contratto e non utilizzarle, copiarle, estrarne parti o riepiloghi per scopi diversi da quelli relativi ai Servizi oggetto del Contratto;
- non pubblicare e/o brevettare tutte le informazioni o i dati inclusi nelle Informazioni riservate;
- informare ciascuna il proprio Personale, che venga a conoscenza di tali Informazioni Riservate, del carattere riservato delle stesse. La Società e il Cliente saranno responsabili del rispetto di tale obbligo da parte del proprio Personale;
- fornire ciascuna all'altra Parte, su sua richiesta, tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate.

6.5 Le informazioni e i dati la cui divulgazione sia imposta in base a legge, decreto, regolamento o qualsivoglia provvedimento legislativo, o per provvedimenti di una pubblica autorità non sono soggetti a obbligo di riservatezza purché:

- la Parte Ricevente ne abbia dato tempestivamente comunicazione scritta alla Parte Cedente rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione, e
- la comunicazione sia contenuta nei limiti strettamente necessari all'adempimento dell'obbligo di legge.

6.6 L'Organismo di Accreditamento, il Proprietario dello schema e l'Organismo di Notifica possono richiedere la partecipazione di propri osservatori all'attività di Verifica della conformità allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dalla Società siano conformi al Documento Normativo di Riferimento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra la Società e il Cliente. Qualora il Cliente non conceda il proprio benessere alla suddetta partecipazione, non sarà erogato il Servizio di Valutazione della conformità oggetto del Contratto, che sarà quindi risolto senza alcun obbligo di risarcimento da parte della Società, fermo restando il diritto della Società a percepire il compenso per l'eventuale attività prestata fino alla data di risoluzione del Contratto.

6.7 L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni e ai dati per i quali la Società o il Cliente possono dimostrare per iscritto che:

- erano di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del Contratto;
- siano diventati di dominio pubblico a seguito dell'entrata in vigore del Contratto per motivi non attribuibili ad una delle Parti;
- che siano stati comunicate alla Parte Ricevente da un terzo non vincolato da impegno di confidenzialità nei confronti della Parte Cedente.

6.8 Tutti gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Riservate continueranno a essere validi anche successivamente al completamento di tutti i Servizi oggetto del Contratto o dopo la risoluzione dello stesso, per qualsiasi motivo, per un periodo di ulteriori 15 (quindici) anni.

6.9 La Società è e rimane esclusiva titolare del proprio know-how e di tutti i suoi marchi, brevetti, tecnologie, invenzioni brevettabili o meno, diritti di database, nomi commerciali, nomi di dominio, diritti d'autore, inclusi quelli relativi al software, segreti commerciali, dati e altre informazioni tecniche e di tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che possano eventualmente venire a conoscenza del Cliente in occasione dell'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto (i "Diritti di Proprietà Intellettuale").

6.10 Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi eventuale pretesa di terzi che assumano violati i loro diritti di proprietà commerciale, industriale o intellettuale a motivo dell'utilizzo della documentazione messa a disposizione della Società da parte del Cliente per lo svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto, così come da ogni perdita, spesa e danno, diretto, indiretto e consequenziale.

7 OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI

7.1 Il Cliente si impegna a:

- notificare immediatamente alla Società tutte le irregolarità rilevate dalle Autorità di



controllo, nonché eventuali sospensioni o revocche di autorizzazioni, concessioni, licenze permessi o relativi all'Oggetto della valutazione della conformità;

- notificare immediatamente alla Società eventuali procedimenti legali in corso inerenti all'Oggetto della valutazione della conformità, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;
- in caso di attività di Valutazione della conformità aventi ad oggetto requisiti di natura ambientale, notificare immediatamente alla Società eventuali incidenti ambientali con impatto di lunga durata e/o che abbiano richiesto l'intervento di enti esterni per la risposta e/o che abbiano comportato comunicazioni a pubbliche Autorità;
- in ogni caso tenere informata la Società sugli sviluppi delle suddette circostanze e dei suddetti procedimenti.

7.2 In relazione alle notifiche di cui al presente articolo, la Società potrà eseguire visite di controllo/ispezioni straordinarie ed eventualmente adottare provvedimenti quali l'interruzione delle attività di Valutazione della conformità e/o la sospensione/revoca del Documento di conformità ovvero altri provvedimenti ai sensi della normativa applicabile, in base alla gravità e all'impatto dell'evento verificatosi.

8 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DELL'OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITA' ED EVENTUALI MODIFICHE

a. Certificazione di un sistema di gestione

8.a.1 La certificazione viene rilasciata a seguito di risultato positivo di una Verifica iniziale e mantenuta sulla base dei risultati positivi delle Verifiche periodiche (eventualmente integrate da Audit occasionali che, sulla base delle normative applicabili, possono anche non essere comunicati preventivamente al Cliente), e quindi mantenuta in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale ragione il Cliente certificato si impegna a mantenere la propria struttura e il proprio sistema conformi ai requisiti richiesti dal Documento Normativo di Riferimento, durante l'intero periodo di validità della certificazione. Il Cliente certificato si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili alla Società.

8.a.2 Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazione dei dati indicati nella domanda di certificazione, interruzione dell'attività, ecc.), il Cliente deve darne preventiva comunicazione scritta alla Società, che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.

8.a.3 Se un Cliente certificato intende modificare il campo di validità della certificazione, deve farne richiesta scritta alla Società, che deciderà se sia necessario o meno un nuovo accertamento documentale o ispettivo.

8.a.4 Qualora la Società, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 8 a.2, richieda l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, il Cliente avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente recedere dal Contratto con comunicazione scritta nei 30 (trenta) giorni successivi a detta richiesta, salvo l'obbligo di pagamento di tutte le somme dovute dal Cliente alla Società a titolo di Corrispettivi e di spese per l'attività svolta fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

b. Certificazione di prodotto, processo e servizio

8.b.1 La certificazione viene rilasciata a seguito di risultato positivo di una Verifica iniziale.

Ove applicabile, la certificazione viene mantenuta sulla base dei risultati positivi delle Verifiche periodiche (eventualmente integrate da Audit occasionali che, sulla base delle normative applicabili, possono anche non essere comunicati preventivamente al Cliente), e quindi mantenuta in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale ragione il Cliente si impegna a mantenere i prodotti, i processi e i servizi certificati conformi ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l'intero periodo di validità della certificazione. Il Cliente si impegna, inoltre, a tenere le



registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili alla Società, nonché di incidenti e/o potenziali incidenti, nel caso di Valutazione di conformità di prodotto e delle relative azioni a seguire.

8.b.2 Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazioni di carattere organizzativo, giuridico, commerciale nel Cliente, modifiche nell'assetto proprietario del Cliente, variazioni nel sistema di gestione per la qualità, modifiche del tipo, delle caratteristiche originarie, della destinazione dei prodotti/processi/servizi), il Cliente deve darne preventiva comunicazione scritta alla Società, che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.

8.b.3 Qualora la Società, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 8b.2, richieda l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l'Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei 30 (trenta) giorni successivi a detta richiesta, salvo l'obbligo di pagamento di tutte le somme dovute dal Cliente alla Società a titolo di Corrispettivi e di spese per l'attività svolta fino alla ricezione della comunicazione di recesso.

c. Attività di Ispezione in ambito volontario e/o cogente

8.c.1 Il Cliente si impegna a mantenere i prodotti, i processi e i servizi ispezionati/da ispezionare conformi ai requisiti richiesti dal Documento Normativo di Riferimento, durante l'intero periodo di validità del Contratto. Il Cliente si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili alla Società, nonché di incidenti e/o potenziali incidenti, nel caso di Valutazione di conformità di prodotto/processo/servizio e delle relative azioni a seguire.

8.c.2 Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità i risultati dell'Ispezione (a titolo di esempio modifiche nell'assetto proprietario del Cliente, modifiche del tipo, delle caratteristiche originarie, della destinazione dei prodotti/processi/servizi), il Cliente deve darne preventiva comunicazione scritta alla Società, che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.

8.c.3 Qualora la Società, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 8.c.2, richieda l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto con comunicazione scritta nei 30 (trenta) giorni successivi a detta richiesta, salvo l'obbligo di pagamento di tutte le somme dovute dal Cliente alla Società a titolo di Corrispettivi e di spese per l'attività svolta fino alla ricezione della comunicazione di recesso.

d. Altre attività di Valutazione della conformità quali assessment, Audit di seconda parte e Audit di prima parte in conformità a norme, disciplinari, documenti del Cliente o specifici scopi definiti con il Cliente.

8.d.1 In questo caso i requisiti che costituiscono il Documento Normativo di Riferimento verranno concordati per iscritto caso per caso tra la Società e il Cliente e verranno indicati nell'Offerta.

9 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

9.1 Se i Servizi devono essere svolti, in tutto o in parte, presso la sede del Cliente o nelle aree soggette alla sua disponibilità, il Cliente si impegna a rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro in qualsiasi modo l'esecuzione dei



Servizi oggetto del Contratto e in particolare si impegna a fornire alla Società, al momento della sottoscrizione del Contratto e comunque con ragionevole anticipo rispetto alla data di inizio delle attività oggetto dello stesso, un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il Personale della Società ed alle misure di protezione e prevenzione adottate. In caso di mancato rispetto delle previsioni che precedono, la Società non potrà svolgere l'attività oggetto del Contratto.

9.2 Il Cliente deve, inoltre, consentire al Personale della Società l'accesso, in condizioni di completa sicurezza, a tutte le sedi e le aree ove sono svolte attività rilevanti per l'attività di valutazione della conformità.

9.3 Il Cliente si impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa del Personale della Società, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro, mediante l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) ove applicabile o comunque mediante la predisposizione di un apposito verbale di coordinamento o di documentazione equivalente.

9.4 Qualora le attività oggetto del contratto debbano essere svolte presso un soggetto diverso dal Cliente, quest'ultimo s'impegna a:

- redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto;
- far sì che il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto integri il predetto documento con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

Tale documentazione dovrà essere fornita alla Società al momento della sottoscrizione del Contratto e comunque con ragionevole anticipo rispetto alla data di inizio delle attività oggetto dello stesso.

9.5 In ogni caso in cui la società, intervenuta per svolgere le attività oggetto del Contratto, valuti che non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza, la Società non potrà svolgere tali attività e si riserverà la facoltà di richiedere il pagamento del Corrispettivo per il suo intervento.

9.6 In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte ai sensi del presente articolo la Società avrà la facoltà di risolvere il Contratto con efficacia immediata.

10 MODIFICHE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

10.1 È facoltà della Società modificare o aggiornare il processo di Valutazione della conformità, anche a seguito di modifiche del Documento Normativo di Riferimento o di imposizione da parte degli Organismi di Accreditamento, degli Organismi di notifica e dei Proprietari degli schemi. In tal caso, la Società dovrà darne comunicazione scritta con anticipo al Cliente, il quale, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di recedere dal Contratto con preavviso scritto nei 30 (trenta) giorni successivi a detta comunicazione, senza alcun aggravio per la Società e fatto salvo l'obbligo del Cliente di corrispondere alla Società i Corrispettivi e le spese dovuti per l'attività prestata fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

10.2 Il Cliente dovrà corrispondere alla Società il Corrispettivo per le eventuali attività extra che la Società dovrà compiere in conseguenza delle modifiche del processo di Valutazione della conformità e/o dei Documenti Normativi di Riferimento e saranno a carico del Cliente tutti i costi relativi agli adeguamenti dell'Oggetto della Valutazione alle eventuali modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo 10.

11 FACOLTÀ DI UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE, SUBAPPALTO E CESSIONE

11.1 Nello svolgimento dell'attività oggetto del Contratto, la Società può avvalersi sia di personale dipendente sia di soggetti esterni, quali, a titolo meramente esemplificativo e non



esauritivo, ispettori e laboratori che operano per suo conto, purché debitamente qualificati.

11.2 Tutto il Personale della Società è tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali della Società ai sensi del Contratto, ivi inclusi, senza limitazione, quelli in materia di indipendenza e riservatezza.

11.3 L'affidamento, in tutto o in parte, dei Servizi oggetto del Contratto da parte della Società a personale non dipendente e la conseguente trasmissione a tali soggetti di tutte le informazioni relative al Cliente, incluse le Informazioni Riservate, la cui conoscenza risulti necessaria per la prestazione dei Servizi stessi, è espressamente autorizzato dal Cliente.

11.4 La Società ha facoltà di cedere in tutto o in parte a terzi il Contratto o i diritti dallo stesso nascenti. Il Cliente non potrà cedere o altrimenti trasferire, in tutto o in parte, a terzi alcun diritto od obbligo previsto dal Contratto, senza il previo consenso scritto della Società.

12 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

12.1 Per le attività di Valutazione della conformità prestate ed espressamente elencate nell'Offerta o in altro documento contrattuale, saranno dovuti alla Società i Corrispettivi calcolati sulla base delle tariffe e/o dei prezzi ivi indicati. Nel caso in cui le attività di Valutazione della conformità richiedessero attività supplementari non espressamente previste, saranno dovuti dal Cliente alla Società corrispettivi ulteriori commisurati all'effettivo impegno richiesto, calcolati sulla base delle tariffe e/o dei prezzi indicati nell'Offerta o in altro documento contrattuale in termini di giorno/uomo.

12.2 Tutti i Corrispettivi dovuti ai sensi del presente Contratto sono da considerarsi al netto di eventuali imposte sulle vendite e di tutti gli ulteriori dazi o imposte che devono essere a carico del Cliente. La Società ha facoltà, dandone comunicazione al Cliente, di variare il Corrispettivo o i tassi se successivamente alla data della propria Offerta o del Contratto sono occorse modifiche dei tassi di cambio o delle imposte applicabili. Se le autorità competenti impongono ritenute d'acconto in relazione ai pagamenti dovuti ai sensi del Contratto, il Cliente dovrà detrarre e pagare tali ritenute in modo tempestivo, a meno che la Società non abbia precedentemente fornito al Cliente stesso evidenza, soddisfacente per le autorità competenti, che l'imposta non è applicabile a tali pagamenti. Se le ritenute d'acconto vengono detratte e pagate, il Cliente dovrà corrispondere alla Società un importo lordo tale che l'importo netto, dopo la deduzione delle ritenute d'acconto, sia pari all'importo che la Società avrebbe ricevuto dal Cliente in caso di non applicabilità delle ritenute.

12.3 La Società si riserva il diritto di rivedere e modificare le tariffe e/o i prezzi sulla base dei quali sono calcolati i Corrispettivi almeno su base annuale, e in ogni caso, automaticamente dopo ogni ciclo di Validità della certificazione (a titolo di esempio, dopo il primo triennio per le certificazioni di sistema di gestione). Tali tariffe e/o prezzi saranno rivisti per adeguarli:

- all'aumento degli indici del prezzo al consumo negli stati di appartenenza del Cliente (Ad esempio per l'Italia dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI));
- al ricorrere di qualunque altra variazione relativa alla dimensione organizzativa del Cliente, all'oggetto della sua attività, alle normative/schemi certificativi/accreditamenti di riferimento o comunque per cause oggettive che a insindacabile giudizio della Società comportino la necessità di variare le condizioni economiche.

12.4 La Società avrà il diritto di richiedere un aumento o una modifica dei Corrispettivi al verificarsi di condizioni o circostanze che non erano ragionevolmente prevedibili al momento della stipula del Contratto o che erano al di fuori del ragionevole controllo della Società o se il Cliente richiede un rinvio o una riprogrammazione dell'attività oggetto del Contratto, o di una parte di esse.

12.5 Se il Cliente rifiuta di accettare qualsiasi aumento o modifica dei Corrispettivi, la Società si riserva il diritto di non iniziare o continuare la fornitura dei Servizi, o di una parte di essi, e di recedere dal Contratto, salvo il diritto al pagamento da parte del Cliente dei Corrispettivi e delle spese dovute per i Servizi prestati fino alla data della comunicazione del recesso.

12.6 Oltre ai Corrispettivi previsti nella documentazione contrattuale, ove non diversamente



pattuito, saranno a carico del Cliente le spese sostenute dalla Società per le attività di Valutazione della conformità forfettizzate nella misura indicata nell'Offerta o in altro documento contrattuale. In caso di mancata specifica previsione circa la misura forfettaria delle spese, le stesse saranno rimborsate dal Cliente alla Società al costo effettivo sostenuto dalla Società. Sarà facoltà del Cliente chiedere copia dei giustificativi delle spese addebitate.

12.7 Il Cliente prende atto ed espressamente accetta che le condizioni speciali del Contratto stipulato tra la Società ed il Cliente possano prevedere il pagamento integrale anticipato dei Corrispettivi dovuti alla Società per i Servizi oggetto del Contratto prima del rilascio del Documento di conformità o comunque prima del completamento di tutte le attività di Valutazione della conformità.

12.8 Gli importi dovuti alla Società per Corrispettivi e spese potranno essere pagati dal Cliente tramite bonifico bancario, alle coordinate bancarie indicate nei documenti contrattuali, oppure, ove non diversamente previsto dall'Offerta o da altri documenti contrattuali, mediante pagamento on line (e-payment), scegliendo una delle opzioni messe a disposizione accedendo alla "Member Area" del portale della Società.

Salvo diversi accordi tra le Parti, i pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti si applicherà un interesse di mora pari al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento maggiorato di 2 punti dalla data della scadenza alla data del saldo.

12.9 I Corrispettivi per l'attività svolta dalla Società saranno dovuti dal Cliente anche in caso sia attestata la mancanza di conformità dell'Oggetto della valutazione ai requisiti del Documento Normativo di Riferimento e/o non si possa procedere con l'emissione del Documento di conformità, ovvero in caso di rinuncia al Contratto.

12.10 La Società può sospendere o ritirare il Documento di conformità ovvero sospendere/interrompere i propri Servizi in caso di mancato pagamento dei Corrispettivi dovuti da parte del Cliente a qualsiasi società del Gruppo RINA in relazione al rapporto commerciale tra qualsiasi società del Gruppo RINA e il Cliente ovvero da parte di ogni altra società appartenente allo stesso gruppo del Cliente. Tale previsione si applica anche quando l'obbligazione di pagamento è sorta a carico del precedente proprietario e/o gestore e/o responsabile del prodotto e/o sistema in relazione ai quali vengono svolti i Servizi.

12.11 In caso di sospensione per mancati pagamenti, il Cliente non può utilizzare, neanche in parte, i Documenti di conformità emessi dalla Società, né vi può fare affidamento sino all'integrale pagamento dei Corrispettivi dovuti, degli interessi di mora per ritardato pagamento e di ogni altra spesa a cui la Società abbia il diritto al pagamento in conseguenza dell'inadempimento o del ritardato pagamento dei Corrispettivi da parte del Cliente

12.12 Nel caso in cui la Società dovesse rivolgersi ad una società di recupero crediti o adire le vie legali per il recupero delle somme dovute o non corrisposte, i costi sopportati saranno a carico esclusivo del Cliente.

12.13 Nel caso in cui il Cliente richieda alla Società di modificare/posticipare/annullare la programmazione o la tempistica inerente alla prestazione di Servizi già pianificati e concordati con il Cliente, con un preavviso inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, la Società ha in ogni caso il diritto di fatturare al Cliente gli interi Corrispettivi con essa concordati con riferimento ai Servizi rinviati o annullati e di addebitare al Cliente le spese che la Società abbia dovuto sostenere.

12.14 Il Cliente accetta espressamente che la Società possa compensare, mediante una comunicazione scritta in tale senso inviata al Cliente, qualsiasi credito che la Società ha nei confronti del Cliente con qualsiasi debito che la Società ha nei confronti del Cliente e senza che ciò sia di pregiudizio per la Società all'esercizio di altri diritti alla stessa attribuiti dalla legge applicabile o dal Contratto.

12.15 La Società si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del Contratto, mediante proposta di modifica unilaterale del Contratto in forma scritta, con preavviso minimo di 2 (due) mesi e con diritto del Cliente di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, senza spese e, in sede di liquidazione del rapporto, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate (quindi le condizioni esistenti al momento della comunicazione di modifica unilaterale), saldando entro



25 (venticinque) giorni dalla data del recesso ogni suo debito nei confronti della Società e con possibilità di definire con la Società termini differenti di pagamento del debito.

Le modifiche proposte unilateralmente si intendono approvate ove il Cliente non receda nel termine sopra indicato.

12.16 La validità ed efficacia del recesso da parte del Cliente saranno subordinate all'estinzione del proprio debito verso la Società.

13 DURATA DEL CONTRATTO

13.1 Fatti salvi i casi di contratti aventi ad oggetto singole prestazioni e ove non diversamente pattuito per iscritto tra la Società e il Cliente, il Contratto è stipulato a tempo indeterminato e ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi all'altra Parte mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

13.2 Nel caso che precede, tuttavia, restano valide per il tempo residuo di validità del Documento di conformità tutte le disposizioni del Contratto che sono funzionali ad un corretto mantenimento dell'Oggetto della valutazione della conformità al Documento Normativo di Riferimento, con particolare riguardo alla facoltà della Società di effettuare le Verifiche programmate o quelle comunque ritenute opportune qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno.

13.3 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo il Cliente ha facoltà di rinunciare alla Valutazione di conformità oggetto del Contratto con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

13.4 In tale caso la rinuncia avrà efficacia a fare data dalla accettazione della stessa da parte della Società. Al riguardo si precisa che la suddetta accettazione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia.

13.5 In tutti i casi di recesso da parte della Società o di revoca del Documento di Conformità per inadempienze del Cliente o rinuncia, il Cliente dovrà corrispondere alla Società tutti i corrispettivi pattuiti per le attività svolte dalla medesima fino alla data di efficacia del recesso o della rinuncia e il rimborso di tutti gli oneri, le spese e i costi sostenuti per l'erogazione dei Servizi fino alla data di efficacia del recesso o della rinuncia. Il Cliente rimarrà, inoltre, in ogni caso tenuto a pagare alla Società un importo pari al 100% del corrispettivo della visita o prestazione pianificata nell'anno in cui è esercitato il diritto di recesso/rinuncia.

13.6 I termini e le condizioni del Contratto rimarranno validi a condizione che le attività di Valutazione della conformità abbiano inizio entro 1 (un) anno dalla data di sottoscrizione del Contratto. In caso contrario la Società si riserva il diritto di rivedere i termini del Contratto. Nell'ipotesi in cui il Cliente decida di recedere dal Contratto non accettando le modifiche proposte dalla Società, lo stesso è tenuto in ogni caso a corrispondere alla Società i Corrispettivi ed il rimborso dei costi come disciplinati dai precedenti paragrafi del presente articolo relativamente alle attività già compiute alla data della comunicazione di recesso.

14 SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI SISTEMA O DI PRODOTTO

14.1 Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento, la validità del certificato può essere sospesa dalla Società in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che il sistema o il prodotto oggetto della Valutazione della conformità non risponda più ai requisiti del Documento Normativo di Riferimento ed in particolare nei seguenti casi:

- a) mancato adeguamento da parte del Cliente alle modifiche del Regolamento o del Documento Normativo di Riferimento comunicate dalla Società;
- b) mancata accettazione di visite periodiche o suppletive richieste dalla Società;
- c) mancata comunicazione di modifiche dell'organizzazione o delle caratteristiche dell'Oggetto della Valutazione di conformità;
- d) mancato pagamento da parte del Cliente dei Corrispettivi e delle spese dovuti alla



Società, nei termini previsti dal Contratto e/o dalle relative fatture

14.2 La sospensione verrà comunicata al Cliente tramite comunicazione scritta (lettera raccomandata a.r. o PEC) nella quale verranno precisate le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

14.3. Durante il periodo di sospensione, il certificato del Cliente risulterà temporaneamente non valido.

14.4 Nel caso della Valutazione della conformità dei sistemi di gestione, il Cliente può continuare ad utilizzare il proprio materiale pubblicitario che riporti riferimenti alla certificazione (come riportato all'articolo 20 delle presenti Condizioni Generali). In ogni caso, il Cliente dovrà portare a conoscenza dei terzi interessati la situazione di sospensione.

14.5 Per la certificazione di prodotto, il Cliente non può fare uso del materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla certificazione (come riportato all'articolo 20 delle presenti Condizioni Generali) e il Cliente deve portare a conoscenza dei terzi interessati la situazione di sospensione.

15 REVOCA DEL DOCUMENTO DI CONFORMITA'

15.1 Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento della Società disponibile alla pagina <https://www.rina.org/it/agroqualita/pubblicazioni>, il Documento di conformità può essere revocato/ritirato dalla Società, ove applicabile, nei seguenti casi:

a) mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione nel termine comunicato dalla Società;

b) cessazione dell'attività del Cliente che sia Oggetto della Valutazione della conformità (a titolo di esempio, cessazione della produzione del bene/ dei processi produttivi, dei servizi erogati) o sospensione della stessa per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi;

c) condanna del Cliente per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti dell'Oggetto della valutazione della conformità.

Si precisa che la Società potrà revocare il Documento di conformità, oltre che nei casi sopra indicati sub a), b), c), in tutti i casi in cui l'oggetto della Valutazione della conformità non garantisca il rispetto dei requisiti del Documento Normativo di Riferimento.

15.2 Qualora si verifichi uno degli eventi che comportano la revoca del Documento di conformità, la Società provvederà a darne comunicazione per iscritto al Cliente (mediante lettera raccomandata a.r. o PEC). Conseguentemente, quest'ultimo, se in possesso del suddetto Documento di conformità, sarà tenuto a restituirlo in formato cartaceo, ove emesso in tale forma, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di revoca da parte della Società. Il Documento di conformità del Cliente sarà inoltre eliminato dalla Member Area presente sul sito web della Società, ove pubblicato.

15.3 Nell'ambito degli obblighi che gravano sulla Società, questa potrà comunicare l'avvenuta sospensione, rinuncia o revoca del Documento di conformità agli Enti di Accreditamento/Proprietari dello Schema/Enti di Notifica e ad altri terzi che gliene facciano richiesta, nonché inserire il relativo dato negli elenchi presenti sul proprio sito Internet.

16 LIMITI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' E RESPONSABILITÀ

a. Valutazione della conformità di un sistema di gestione

16.a.1 Il rilascio ed il mantenimento della certificazione del sistema di gestione non costituiscono attestazione né garanzia da parte della Società del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sul Cliente.

16.a.2 Pertanto il Cliente è e rimane l'unico responsabile, sia verso sé stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei suoi clienti e dei terzi in genere e si impegna a tenere indenne la Società ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o



pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività della Società in base al presente Contratto.

b. Valutazione della conformità di prodotto/processo/servizio

16.b.1 Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di un prodotto/processo/servizio hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dello stesso rispetto ad un dato Documento Normativo di Riferimento. Nel caso di certificazione volontaria i loro effetti sono limitati ai rapporti tra la Società e il Cliente e non costituiscono attestazione né garanzia da parte della Società del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti esclusivamente sul Cliente stesso.

16.b.2 Pertanto il Cliente è e rimane l'unico responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/processi/servizi alle normative applicabili ed alle aspettative dei suoi clienti e dei terzi in genere e pertanto il Cliente si impegna a tenere indenne la Società ed il suo Personale da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività della Società in base al presente Contratto.

c. Attività di Ispezione in ambito volontario e/o cogente

16.c.1 Il rilascio dei rapporti di Ispezione ed eventuali attestazioni correlate sono esclusivamente riferiti all'oggetto dell'attività di Ispezione e della sua conformità ad un Documento Normativo di Riferimento. Nel caso di Ispezione in ambito volontario i loro effetti sono limitati ai rapporti tra la Società e il Cliente e non costituiscono attestazione né garanzia da parte della Società del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto/processo/servizio gravanti sul Cliente stesso.

16.c.2 Pertanto il Cliente è e rimane l'unico responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/servizi/processi alle normative applicabili ed alle aspettative dei suoi clienti e dei terzi in genere e pertanto il Cliente si impegna a tenere indenne la Società e il suo Personale da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività della Società in base al presente Contratto.

d. Altre attività di Valutazione della conformità quali assesment, Audit di seconda parte e Audit di prima parte in conformità a norme, disciplinari e/o documenti del Cliente

16.d.1 Il rilascio ed il mantenimento dei rapporti di assesment e di Audit e di eventuali attestazioni correlate non costituiscono attestazione né garanzia da parte della Società del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sul Cliente.

16.d.2 Pertanto il Cliente è e rimane l'unico responsabile, sia verso sé stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti, processi, servizi alle normative applicabili ed alle aspettative dei suoi clienti e dei terzi in genere e si impegna a tenere indenne la Società ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività della Società in base al presente contratto.

17 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

17.1 Nel prestare i Servizi oggetto del Contratto, la Società e il suo Personale dovranno operare con ragionevole diligenza. Poiché i risultati delle attività di Valutazione della conformità dipendono dalla documentazione, dai dati, dalle informazioni e delle specifiche fornite dal Cliente alla Società, quest'ultima non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali imprecisioni o errori causati da imprecisioni, errori, lacune o altre mancanze nella documentazione, nei dati, nelle informazioni e nelle specifiche fornite dal Cliente. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui siano rilevati imprecisioni o errori imputabili alla Società, quest'ultima si impegna, esclusivamente a provvedere alla correzione a proprie spese di tali



imprecisioni o errori con esclusione di qualsiasi diritto del Cliente ad ottenere il risarcimento del danno o qualsiasi altra attività.

17.2 Senza pregiudizio delle disposizioni dei precedenti paragrafi, se il Cliente dimostra di aver subito una perdita o un danno a causa di una condotta attiva o omissiva posta in essere con dolo o colpa grave da parte della Società e del suo Personale, la Società dovrà corrispondere al Cliente un risarcimento per la perdita o il danno accertati dalla competente autorità giudiziaria non superiore all'importo del Corrispettivo dovuto per i Servizi specifici da cui deriva la perdita o il danno. Qualora il Corrispettivo dovuto sia relativo a una pluralità di Servizi, l'importo del Corrispettivo sarà ripartito ai fini del calcolo del risarcimento massimo, in riferimento al tempo stimato per l'esecuzione del Servizio da cui derivi il danno o la perdita.

17.3 È specificamente esclusa qualsiasi responsabilità per perdite, danni o spese indirette e/o consequenziali.

17.4 Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo, qualsiasi richiesta di risarcimento per perdita o danno di qualsiasi tipo, in virtù delle disposizioni di cui al Contratto, deve essere presentata alla Società per iscritto, entro 3 (tre) mesi dalla data in cui il danno è stato riscontrato. Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà, senza alcuna eccezione, la decadenza della richiesta nei confronti della Società.

17.5 Considerando la natura dei Servizi, come indicata ai precedenti articoli, il Cliente dovrà manlevare la Società e indennizzarla a fronte di qualsiasi richiesta o reclamo da parte di terzi, e a fronte di qualsiasi responsabilità nei loro confronti, in qualunque modo essa derivi o sia connessa ai Servizi erogati dalla Società.

18 COMPLIANCE, CODICE ETICO E DIRITTI UMANI

18.1 Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato quanto riportato nei documenti "Codice Etico RINA" e "Politica Anticorruzione RINA", sviluppati dalla capogruppo RINA S.p.a. e nel "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" della Società che possono essere scaricati rispettivamente ai seguenti URL:

- https://scresources.rina.org/resources/Documents/compliance_ethical_code_it.pdf
- <https://www.rina.org/it/-/media/Files/policies/Politica-Anti-Corruzione-RINA.pdf>
- <https://www.rina.org/it/-/media/Files/agroqualita/MOG-Agroqualita>

18.2 Con riferimento al rapporto contrattuale intercorrente tra il Cliente e la Società, il Cliente si impegna ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere in contrasto con i principi delineati nei documenti sopra menzionati e a rispettare la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riguardo alle norme contro la corruzione, lo sfruttamento dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il Cliente si impegna ad astenersi da:

- offrire o corrispondere qualsiasi commissione, percentuale o utilità altrimenti denominate al personale della Società;
- intrattenere qualsiasi rapporto d'affari con qualsiasi dipendente o collaboratore della Società, che possa causare ad essi un conflitto di interessi nell'esercizio delle loro funzioni per la Società;
- offrire o riconoscere a qualsiasi dipendente o altro collaboratore della Società regali, biglietti di viaggio o altri benefici in natura che possano andare oltre la normale cortesia in un rapporto d'affari.

18.3 Eventuali presunte irregolarità o violazioni dei principi contenuti nei documenti menzionati nel precedente paragrafo, poste in essere da dipendenti, collaboratori o partner commerciali, potranno essere segnalate attraverso il servizio "Whistleblowing" accessibile alla pagina whistleblowing.rina.org.

La violazione dei suddetti principi da parte del Cliente darà diritto alla Società di risolvere il Contratto per inadempimento del Cliente con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cod.



civ., oltre al diritto al risarcimento del danno.

18.4 Il Cliente dichiara inoltre di aver letto, compreso e accettato la "Politica sui Diritti Umani di RINA" disponibile sul sito della Società al seguente URL:

- <https://shared.rina.org/SCresources/Documents/politica-sui-diritti-umani.pdf>

18.5 Il Cliente si impegna al rispetto dei principi contenuti nel documento di cui al precedente paragrafo, nonché delle leggi, norme, regolamenti, linee guida, accordi e convenzioni in tema di prevenzione delle violazioni dei diritti umani, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Dichiarazione Universale dei Diritti umani, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le Convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, assumendo l'obbligo di conformarsi ad essi, ed al documento sopra citato, in tutti i rapporti con la Società.

In caso di violazione di uno o più dei principi riportati nella Politica sui Diritti Umani, la Società avrà il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento del Cliente con effetto immediato, oltre al diritto al risarcimento del danno.

19 USO DEL MARCHIO

19.1 L'uso dei marchi della Società da parte dei Clienti è disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo del logotipo di certificazione Agroqualità" disponibile alla pagina <https://www.rina.org/it/agroqualita/pubblicazioni> ed è consentito al Cliente secondo i termini e le condizioni previste dal presente articolo.

19.2 Fatto salvo quanto specificamente previsto nel documento sopra citato o in altra normativa applicabile, l'utilizzo dei marchi della Società da parte del Cliente dovrà essere riferito esclusivamente ai servizi, ai prodotti, all'oggetto o agli aspetti gestionali interessati dalle attività di Valutazione della conformità effettuate dalla Società ed a cui attengono i Documenti di conformità rilasciati dalla Società medesima.

19.3 Ogni utilizzo diverso da quanto consentito ai sensi del presente articolo e delle fonti da esso richiamate deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Società.

19.4 La facoltà di utilizzare i marchi della Società non può essere in alcun modo trasferita dal Cliente a terzi.

19.5 I Clienti possono fare uso dei marchi della Società solo per il periodo di validità dei Documenti di conformità rilasciati dalla Società.

19.6a Ove le certificazioni di sistema di gestione o di prodotto siano sospese, revocate, rinunciate o vengano comunque a cessare per qualsiasi motivo, sia permanentemente che temporaneamente, i Clienti dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo dei marchi.

19.6b Ove tutte le altre attività di Valutazione della conformità escluse da quelle citate al paragrafo 19.6a vengano interrotte dalla Società o dal Cliente per qualsiasi motivo e i relativi Documenti di conformità emessi dalla Società non siano più validi sia permanentemente che temporaneamente, i Clienti dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo dei marchi.

19.7 I marchi della Società possono essere riprodotti in dimensioni reali o anche maggiori o minori rispetto ad esse, purché ne vengano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la leggibilità. Non è consentita la riproduzione parziale dei marchi.

19.8 Alle medesime condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali, possono essere riprodotti purché in forma integrale e leggibile anche i Documenti di conformità rilasciati dalla Società.

19.9 Per ogni violazione delle regole in materia di uso dei marchi contenute nelle presenti Condizioni Generali, nel Contratto, nel Regolamento della Società citato al paragrafo 19.1 o in qualsiasi altra normativa applicabile, il Cliente dovrà corrispondere alla Società una penale pari a euro 30.000,00 (trentamila).

19.10 È fatta salva la facoltà per la Società di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno a



qualsivoglia titolo subito, in ragione dell'uso improprio dei marchi da parte dei Clienti.

19.11 La Società si riserva di effettuare le verifiche ritenute più opportune al fine accertare che i marchi siano utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e da ogni altra regolamentazione applicabile, anche richiedendo al Cliente l'esibizione di documentazione quale cataloghi, imballaggi, carta intestata, e simili. Il rifiuto ingiustificato da parte del Cliente di esibire quanto richiesto alla Società comporta l'applicazione di quanto previsto al successivo capoverso.

Senza pregiudizio delle tutele della Società ai sensi dei paragrafi precedenti, in caso di violazione delle previsioni contenute ai precedenti punti da 19.2 a 19.8 ed ai successivi articoli 20, 21, 22 la Società avrà la facoltà di risolvere il Contratto per l'erogazione dei Servizi con efficacia immediata.

19.12 L'uso dei marchi degli Organismi di Accreditamento/dei Proprietari degli schemi da parte del Cliente è regolamentato dal documento di cui all'articolo 19.1 e dagli specifici regolamenti degli Organismi di Accreditamento/Proprietari degli schemi disponibili sui rispettivi siti web, che il Cliente dichiara di conoscere e di accettare.

20 REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A VALUTAZIONI DELLA CONFORMITA' DI SISTEMA

Per informazioni su eventuali regole particolari per i marchi relativi alla Valutazione della conformità di sistemi di gestione si rimanda al documento di cui all'articolo 19.1, che il Cliente dichiara di conoscere e di accettare.

21 REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI PRODOTTO

Fatte salve le facoltà previste dal documento di cui all'articolo 19.1, i marchi della Società relativi alla Valutazione di conformità di prodotto possono essere utilizzati solo a seguito di autorizzazione scritta da parte della Società, che fornisce al Cliente un modello del marchio e le relative caratteristiche. Ogni tipo di riproduzione che il Cliente intenda apporre, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, su prodotti, documentazione commerciale, etichette, imballaggi deve essere sottoposta a preventiva approvazione della Società.

22 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DA PARTE DEL CLIENTE

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 20 e 21 si applicano anche ai rapporti tra la Società e il Cliente con riferimento alla comunicazione, anche pubblicitaria, che il Cliente intenda fare in merito ai Documenti di conformità rilasciati e ai Servizi di Valutazione della conformità prestati dalla Società.

In particolare, nelle suddette attività, il Cliente dovrà avere cura di specificare la tipologia di Valutazione della conformità effettuata dalla Società e le eventuali limitazioni o condizioni poste dalla Società medesima.

23 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO / RICONOSCIMENTO / NOTIFICA

23.1 La Società si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia/revoca/sospensione dell'accREDITAMENTO/riconoscimento/Notifica relativo all'Oggetto delle attività di valutazione della conformità previste nel Contratto, nonché a fornire le informazioni che si rendano necessarie nella fase di eventuale passaggio ad altro Organismo accreditato/riconosciuto/Notificato.



23.2 La Società non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia/sospensione/revoca. Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi, fermo restando l'obbligo per il Cliente di corrispondere alla Società le somme dovute a titolo di Corrispettivi e di spese per i Servizi eseguiti.

24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

24.1 I dati personali del Cliente saranno trattati dal Titolare del Trattamento RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 03794120109, nonché dalla Società, secondo le modalità e per le finalità descritte nell'informativa al Cliente ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (nel prosieguo "GDPR").

24.2 Si precisa che il Cliente potrà in qualunque momento ritirare o modificare il consenso reso a valle di detta informativa, con particolare riferimento al consenso reso per il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2, comma (b) della medesima (la cui eventuale revoca non compromette l'esecuzione del Contratto) con comunicazione e-mail a rina.dpo@rina.org.

Inoltre, in qualità di interessato al trattamento dei dati, il Cliente può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e successivi del GDPR, inviando una raccomandata a.r. a RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei dati, oppure inviando un messaggio e-mail all'indirizzo rina.dpo@rina.org.

24.3 Il Titolare del Trattamento potrà essere sempre contattato mediante i recapiti indicati sul sito web www.rina.org, nonché all'indirizzo e-mail del Data Protection Officer rina.dpo@rina.org.

25 LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE/ARBITRATO

25.1 Il presente contratto è soggetto alla legge italiana e, ad eccezione di quanto stabilito al successivo paragrafo 25.9 in ordine alle controversie relative al pagamento dei Corrispettivi e delle spese dovuti dal Cliente alla Società e a quelle inerenti l'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo della Società, e a quanto previsto nel successivo paragrafo 25.10, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà deferita a un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle Parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della Parte più diligente.

25.2 In caso di controversia, la Parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in un atto da comunicare all'altra Parte a mezzo raccomandata a.r. o via PEC, con invito alla controparte a nominare il proprio arbitro entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.

25.3 La Parte intimata, nei successivi 15 (quindici) giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della Parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla Parte istante.

25.4 I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei 15 (quindici) giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della Parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

25.5 Il Collegio ha sede a Genova e l'arbitrato è irrituale e secondo diritto.

25.6 Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.

25.7 Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 (centoventi) giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle Parti e salva la



facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 (centoventi) giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.

25.8 La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.

25.9 Salvo tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei Corrispettivi e delle spese dovuti dal Cliente alla Società per i Servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al Contratto, nonché quelle inerenti all'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.

25.10 In caso di azioni intraprese contro la Società da parte di terzi dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, la Società avrà anche il diritto di citare il Cliente dinanzi a tale Autorità, al fine di essere tenuta indenne e manlevata.

26 RICORSI, SEGNALAZIONI E RECLAMI

26.1 Il Cliente può fare ricorso contro le decisioni della Società riguardanti la attività di Valutazione della conformità, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della decisione. Per i ricorsi relativi ai Documenti Normativi di Riferimento per i quali sono richiesti termini diversi si deve fare riferimento ai termini indicati negli specifici regolamenti di certificazione della Società che sono parte integrante del Contratto (a titolo di esempio, per lo standard BRC tale termine è fissato in 7 (sette) giorni di calendario dal ricevimento della decisione di certificazione).

26.2 Inoltre il Cliente può effettuare una segnalazione oppure inoltrare un reclamo sull'attività svolta dalla Società con le modalità indicate nel successivo paragrafo 26.3.

26.3 I ricorsi, le segnalazioni ed i reclami devono comprendere tutti i dati che permettano di identificare l'attività, svolta dalla Società, oggetto della comunicazione da parte del Cliente. Le modalità di presentazione dei ricorsi, segnalazioni e reclami sono disponibili sul sito web della Società www.agroqualita.it

26.4 La Società esamina i ricorsi, le segnalazioni e i reclami in accordo alle proprie istruzioni interne, entro 2 (due) mesi dalla sua presentazione, previa eventuale audizione dei rappresentanti del Cliente. In relazione a Documenti Normativi di Riferimento per i quali sono richiesti termini diversi si deve fare riferimento agli specifici regolamenti di certificazione della Società che sono parte integrante del Contratto (a titolo di esempio per lo standard IFS entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi sarà inviata una lettera a conferma del ricevimento del reclamo, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo sarà fornita una risposta preliminare ed entro 20 (venti) giorni lavorativi sarà fornita una risposta scritta definitiva; per ricorsi relativi allo standard BRC, una risposta scritta definitiva sarà fornita entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento).

26.5 Con specifico riferimento ai ricorsi ed ai reclami, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle coinvolte nel processo di Valutazione della conformità, e, in particolare diverse da quelle che hanno effettuato l'Audit o l'ispezione o preso la decisione di certificazione. La Società invierà al ricorrente informazioni sul progresso e sui risultati di tale esame.

26.6 A seguito degli accertamenti necessari e, al termine degli stessi, la Società darà formale comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito delle verifiche effettuate e delle azioni eventualmente messe in atto.

26.7 I ricorsi ed i reclami che non potranno essere risolti direttamente dalla Società saranno sottoposti al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità della Società, che, dopo i relativi accertamenti, ed eventualmente dopo avere avuto contatti con il ricorrente/reclamante, darà la sua opinione sul ricorso o il reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Comitato stesso, e comunicherà tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, quali la PEC, la sua opinione al ricorrente.

26.8 Ogni spesa relativa al ricorso, alla segnalazione e al reclamo rimane a carico del Cliente, salvo i casi di riconosciuta fondatezza, nel qual caso la Società risponderà secondo i termini e nei limiti di quanto previsto nel Contratto.

26.9 Nella gestione dei ricorsi, segnalazioni e reclami la Società garantisce che non verrà intrapresa alcuna azione discriminatoria nei confronti del ricorrente/reclamante.



27 SANZIONI COMMERCIALI

27.1 La Società non sarà tenuta ad adempiere a nessuno degli obblighi assunti in base al Contratto (inclusi, senza limitazione, gli obblighi di (a) eseguire, consegnare, accettare, vendere, acquistare, pagare a o ricevere denaro da o attraverso una persona o entità, o (b) compiere qualsiasi altro atto), se ciò risultasse in una violazione di, o fosse incompatibile con, o esponesse la Società all'applicazione di sanzioni ai sensi di qualsiasi risoluzione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e/o ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decreto, ordinanza, richiesta, norma o requisito dell'Unione europea, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America, che facciano riferimento a embarghi o boicottaggi internazionali o a controlli sul commercio estero, sulle esportazioni e/o sulle importazioni, (inclusi, senza limitazioni, il finanziamento, il pagamento, l'assicurazione, il trasporto, la consegna o lo stoccaggio di prodotti e/o servizi) di seguito complessivamente "Sanzioni Commerciali".

27.2 Nel caso in cui nell'ambito dell'esecuzione del Contratto trovassero applicazione le Sanzioni Commerciali sopra individuate, la Società avrà il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione:

I) di sospendere immediatamente qualsiasi pagamento o la prestazione dei Servizi oggetto del Contratto fino a quando le Sanzioni Commerciali saranno in vigore; e/o

II) alla definitiva liberazione dall'obbligo interessato dalle Sanzioni Commerciali, qualora l'incapacità di adempiere l'obbligo persista fino al termine previsto contrattualmente per l'adempimento (resta inteso che per pagamenti da effettuare o ricevere per attività e/o Servizi già forniti, l'obbligo di pagamento in questione rimarrà in ogni caso solo sospeso fino al momento in cui il pagamento potrà essere effettuato senza che possano trovare applicazione le Sanzioni Commerciali); e/o

III) di risolvere il Contratto, fatti salvi i diritti e gli obblighi della Società alla data della risoluzione.

28 FORZA MAGGIORE

28.1 Qualora, a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile ed inevitabile al di fuori del suo controllo (evento di "forza maggiore"), una delle Parti sia incapace di adempiere in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal Contratto, con l'eccezione degli obblighi del Cliente di corrispondere alla Società i Corrispettivi dovuti, si concorda che l'esecuzione delle obbligazioni colpite dall'evento di forza maggiore verranno reciprocamente sospese dal momento del verificarsi dell'evento fino al superamento dello stesso.

28.2 La Parte contraente le cui prestazioni siano impedito in tutto o in parte da un evento di forza maggiore, dovrà avvisare l'altra Parte, dapprima verbalmente e senza indugio, quindi non appena possibile per iscritto mediante lettera raccomandata a.r., o altro mezzo equivalente, quale la PEC, precisando la data del verificarsi dell'evento, la sua natura, la durata probabile dell'impedimento e gli effetti prevedibili di tale situazione sugli obblighi derivanti dal Contratto, e dovrà cercare di rimuovere per quanto possibile tali impedimenti.

28.3 In via esemplificativa ma non esaustiva, sono considerati eventi di forza maggiore le restrizioni da parte di autorità governative, gli incendi, le esplosioni, le tempeste e le calamità naturali in genere, la guerra, i disordini pubblici, le quarantene, le epidemie, le pandemie, gli embarghi, gli scioperi e le agitazioni.

29 DIVIETO DI SOLLECITAZIONE

Durante il periodo di validità del Contratto e per un periodo di 12 (dodici) mesi dopo il completamento dei Servizi oggetto del Contratto o la sua risoluzione, il Cliente non dovrà, né direttamente né indirettamente, cercare di assumere o acquisire in altro modo i servizi di alcun dipendente della Società che sia stato a qualsiasi titolo coinvolto nel Contratto o nell'erogazione dei Servizi.



30 MISCELLANEA

30.1 Il Contratto rappresenta l'intero accordo tra le Parti in relazione ai Servizi oggetto dello stesso e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale accordo, comunicazione e dichiarazione precedenti. Nessuna dichiarazione orale resa dalla Società o dal suo Personale avrà carattere vincolante. Nessuna delle Parti farà affidamento su alcuna dichiarazione o qualsivoglia garanzia che non sia espressamente prevista nel Contratto. Ogni modifica o integrazione del Contratto non potrà avvenire che mediante atto scritto, sottoscritto sia dalla Società, sia dal Cliente.

30.2 Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto fosse ritenuta nulla, inefficace o non eseguibile per qualsiasi motivo, ciò non comporterà la nullità o invalidità dell'intero Contratto.

30.3 Qualora qualsiasi diritto o facoltà nascente dal Contratto in capo ad una delle Parti non venga da questa esercitato, anche ripetutamente e per un certo periodo di tempo, ciò non comporta in alcun modo che tale diritto o facoltà sia stato rinunciato da detta Parte o che venga meno.

30.4 Qualsiasi soggetto che sia terzo rispetto alle Parti del Contratto non potrà beneficiare di alcun diritto nascente dal Contratto.

30.5 La Società può utilizzare collaboratori esterni per il procacciamento di contratti quali agenzie/procacciatori a cui riconosce degli emolumenti.

30.6 La Società, su richiesta del Cliente, si impegna e rendergli disponibili informazioni relativamente agli eventuali collaboratori esterni richiamati al precedente articolo 30.5.



Pubblicazione: AGRO.6

Edizione Italiana

Agroqualità Società per azioni

Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma - Italia

Tel. +39 0654228675 - Fax: +39 0654228692

www.agroqualita.it

Regolamenti tecnici